

AUTORITA' DI BACINO DEL RENO

Oggi 25 settembre 2012 alle ore 12 presso l'Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – Viale della Fiera, 8 - Bologna - 5° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno.

Sono presenti

ANNA RITA BRAMERINI
EMANUELE BURGIN
RENZO CRESCIOLI
MAURO MARI
DAVIDE NARDINI
ROBERTO POLI
MARA RONCUZZI

Presiede PAOLA GAZZOLO

Funge da Segretario EMANUELE BURGIN

omissis

Delibera n. 1/2

OdG 2 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: definitiva adozione di nuova zonizzazione aree a rischio ex art. 5 in località Vado-La Barca Comune di Monzuno e relative misure di salvaguardia.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visti:

- l'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; lo stesso articolo al comma 3 che dispone la soppressione delle Autorità di Bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i. a far data dal 30 aprile 2006 e l'esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuali; al comma 2 dispone altresì l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che regola la fase transitoria, stabilendo che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i., fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo;
- la delibera della Regione Emilia-Romagna n. 629 del 2 maggio 2006, recante "Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di bacino", che ha preso atto della necessità di garantire la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino regionali e interregionali, nelle more del completamento delle procedure per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione della disciplina di trasferimento delle funzioni e di regolamentazione del periodo transitorio di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- l’art. 1 del D.L. n. 208/2008, convertito dalla L. n. 13/2009, che modifica l’art.170 comma 2-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. disponendo, nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i. fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 63 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- l’art. 2 del D.L. n. 208/2008, convertito dalla L. n. 13/2009 che fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006;
- la Legge Regionale ER 13 giugno 2008 n.9 “Disposizioni urgenti in materia di VAS e norme urgenti per l’applicazione del dLgs 3 aprile 2006 n. 152” che al comma 3, “operatività delle autorità di bacino” dispone senza soluzione di continuità, per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- la nota n. PG/2008/183110 del 28 luglio 2008 dell’Assessorato alla Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa - Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e la nota n. 229176/P. 80.10.10 del 26 agosto 2008 dell’Assessorato alla Difesa del Suolo e del Servizio Idrico – Protezione Civile e Coordinamento delle Politiche per la Montagna della Regione Toscana, dove le due regioni esprimono la succitata intesa prevista dall’art. 3 della L.R. ER 9/2008.

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 1/3 del 14 luglio 2011 ha provveduto ad adottare, per le motivazioni in essa riportate, progetto di variante al vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per la “adozione di nuova

zonizzazione aree a rischio ex art. 5 in località **Vado-La Barca Comune di Monzuno** e relative misure di salvaguardia”;

- che con nota prot. AR/2011/919 del 28-07-2011 ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Bologna tale progetto di variante per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 18, commi da 6 a 9 della legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed integrazioni così come confermati dall’art.170 commi 1 e 2bis del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.;
- che ai sensi del comma 6 del citato art. 18 ha pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 121 del 03-08-2011 e nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18-11-2011 l’avviso della avvenuta adozione di tale variante;
- con il medesimo comunicato sul Bollettino Ufficiale e sulla Gazzetta Ufficiale ha reso noto che gli atti relativi al Progetto di Piano erano depositati presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e presso la sede della Provincia di Bologna, ai fini della consultazione per 45 giorni dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- che conseguentemente, la pubblicazione del progetto in esame è avvenuta dal 19 novembre 2011 al 03 gennaio 2012 e il periodo utile per la presentazione di osservazioni è stato dal 4 gennaio 2012 al 17 febbraio 2012;
- che con nota del 12-09-2011 prot. 142477 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Bologna ha restituito il “Registro di annotazione delle richieste di visione” e comunicato che non ci sono state richieste di consultazione;
- che in relazione all’entrata in vigore del D. Lgs 152/06 a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/08, si è reso necessario, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, sottoporre la modifica in oggetto alla

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del medesimo D. Lgs. n.152 del 2006;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna n. 711 del 25 gennaio 2012, la modifica in oggetto è stata esclusa, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, dal procedimento di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08, a condizione che sia rispettato quanto segue:

- in fase di attuazione degli interventi previsti sull'area oggetto di modifica della zonizzazione, dovrà essere rispettato quanto previsto dalle norme del PSAI e dalla scheda 176, in particolare le attività elencate nelle Proposte di interventi della scheda oggetto di variante, dovranno prendere in considerazione eventuali ulteriori soluzioni, accorgimenti e misure, finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali;
- i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere previsto in sede di approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Reno "Nuova zonizzazione aree a rischio ex art. 5 in località Vado-La Barca in Comune di Monzuno e relative misure di salvaguardia", un monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle nuove perimetrazioni proposte, individuando strumenti, risorse, e tempistiche da adottare;
- qualunque progetto o intervento eventualmente previsto all'interno di un Sito della Rete Natura 2000 dovrà essere comunque sottoposto a

procedura di Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1191/07 e, di conseguenza, la modifica della zonizzazione in oggetto non esime eventuali soggetti proponenti dall'effettuazione della valutazione di incidenza per interventi ricadenti in tale area;

Atteso:

- che con deliberazione n. 1173 del 6 agosto 2012 la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna:
 - a) ha dato atto che non sono pervenute osservazioni;
 - b) ha formulato parere favorevole sul progetto di variante;
 - c) ha dato atto che la Conferenza Programmatica tenutasi in data 27 aprile 2012 ha condiviso il parere regionale;

- Dato atto che non è necessario il parere del Comitato Tecnico, già espresso sul progetto di variante in data 14 dicembre 2010, in quanto non sono state apportate modifiche;

Ritenuto in conclusione:

- che vi siano le condizioni per provvedere alla adozione nuova zonizzazione aree a rischio ex art. 5 in località Vado-La Barca in Comune di Monzuno e relative misure di salvaguardia descritta in premessa senza modifiche rispetto al progetto di variante;

Dato atto inoltre:

- del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal dirigente responsabile del Settore Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno dott. Domenico Preti;

Su proposta del presidente;

A voti unanimi e palesi;

delibera

- a) di adottare per i motivi espressi in premessa:
 - la nuova **scheda n. 176 "Vado-La Barca" in Comune di Monzuno e la relativa zonizzazione** costituenti nuovo elaborato del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, recependo le indicazioni previste nella determina n. 711 del 25 gennaio 2012 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna;
- b) di dare atto che tale modifica si compone dei seguenti elaborati:
 - 1) relazione relativa alla modifica;
 - 2) nuova **scheda n. 176 " Vado-La Barca" in Comune di Monzuno;**
- c) di dare atto che tali elaborati sono confermativi di quelli adottati con precedente deliberazione n. 1/3 del 14 luglio 2011;
- d) di confermare che costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 6 bis della L. 18.05.89 n. 183 le norme di cui agli articoli sotto elencati e che le stesse avranno efficacia fino alla approvazione della nuova scheda:
 - art. 5 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate);
 - art. 6 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area in dissesto);
 - art. 7 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto);
- e) che ove specificato, tali norme si applicano nelle aree nelle stesse indicate e individuate nelle tavole di piano, che costituiscono parte integrante e sostanziale di dette misure di salvaguardia;
- f) di dare atto che l'efficacia di dette norme di salvaguardia decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna della notizia di avvenuta approvazione della presente deliberazione;

- g) di trasmettere, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L. 183/89 la predetta variante per l'approvazione alla Regione Emilia-Romagna in quanto, vista la delimitazione del territorio oggetto della stessa, costituisce interesse della sola Regione Emilia-Romagna;

IL SEGRETARIO

Emanuele Burgin

LA PRESIDENTE

Paola Gazzolo